

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. - Domanda della Comunione di Utenti, rappresentata dal Sig. Bo Mauro, di subingresso nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo, in Comune di Carmagnola, ad uso agricolo. Scorporo del pozzo TO-P-00573, dall'ut. TO10645 e suo inserimento nell'ut. TO15371 (Pr: 026471). ASSENSO.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 186-1596/2025, del 17/03/2025:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di scorporare, dall'utenza identificata con il codice TO10645 (Pr. n. 000689) il pozzo cod. univ. TO-P-00573, assegnando lo stesso alla nuova Utenza TO15371 (pr. n. 026471), specificando che la sua destinazione d'uso è agricola, per irrigare 3,50 ha di terreno;
- 2) di dare atto che a seguito dello scorporo la superficie complessiva da irrigare, per l'Utenza TO10645, è di 3,30 ha di terreno;
- 3) di prendere atto che il Sig. Bo Mauro, residente (omissis), Cod.fisc. (omissis), in qualità di rappresentante legale della Comunione di Utenti descritta in premessa, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Bo Giovanni Battista, ed è riconosciuto titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 916-245877, del 26/07/2006, riferita alla concessione preferenziale di derivazione di acqua, da n. 1 pozzo, cod.

univ. TO-P-TO-P-00573, in Comune di Carmagnola (TO), Foglio n. 171, Part. n. 135, profondo m. 40, ad uso agricolo (Cod. Ut.: TO15371 – Pr. 026471) per irrigare 3,50 ha di terreno;

- 4) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 916-245877, del 26/07/2006 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 6) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Comunità di Utenti in esame

(... omissis ...)"